

# RESOCONTO STENOGRAFICO

414.

## SEDUTA DI LUNEDÌ 13 GENNAIO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **Oddo BIASINI**

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	35727	cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere (2358).	
<b>Disegni di legge:</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	35727	<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	35730, 35736, 35737, 35738, 35739
<b>Disegni di legge (Discussione):</b> S. 1590. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarce- rati per decorrenza dei termini ( <i>ap- provato dal Senato</i> ) (3364). Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al con- trollo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia		<b>MACIS FRANCESCO (PCI)</b> . . . . .	35737
		<b>NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC)</b> . . . . .	35736
		<b>RUSSO FRANCO (DP)</b> . . . . .	35730, 35738, 35739
		<b>Proposte di legge:</b>	
		(Annunzio) . . . . .	35727
		(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	35727
		<b>Interrogazioni, interpellanza e mo- zioni:</b>	
		(Annunzio) . . . . .	35739

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1986

---

	PAG.		PAG.
<b>Dimissioni del deputato Lodovico Li-</b>		<b>Risposte scritte ad interrogazioni:</b>	
<b>gato</b> . . . . .	35728	(Annunzio) . . . . .	35730
<b>Documenti ministeriali:</b>		<b>Ordine del giorno della seduta di do-</b>	
(Trasmissione) . . . . .	35729, 35730	<b>mani</b> . . . . .	35739

**La seduta comincia alle 17.**

FRANCO RUSSO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta del 7 gennaio 1986.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Ciccardini, Fian-drotti e Rodotà sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. In data 10 gennaio 1986 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

VALENSISE ed altri: «Cumulabilità dei trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici» (3379).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge

sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

**II Commissione (Interni):**

COLOMBINI ed altri: «Legge quadro sul volontariato» (3219) (con parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII e della XIII Commissione);

FLORINO: «Collocamento a riposo anticipato per i dipendenti degli enti locali» (3253) (con parere della I e della V Commissione);

**III Commissione (Esteri):**

«Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, con protocollo finale, protocolli addizionali, protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottata a Nairobi il 16 novembre 1982» (3019) (con parere della I, della V e della X Commissione);

SPINI ed altri: «Modifiche ed integrazioni all'ordinamento del Ministero degli affari esteri» (3049) (con parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X, della XII e della XIII Commissione);

**VI Commissione (Finanze e tesoro):**

PIRO ed altri: «Norme per la semplificazione e la razionalizzazione della applica-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1986

zione della imposta sul valore aggiunto e della imposta di registro nell'edilizia e nelle cessioni di immobili» (2213) (con parere della I, della IV, della V, della IX e della XII Commissione);

#### VII Commissione (Difesa):

STEGAGNINI: «Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, concernente perequazione del trattamento economico del personale militare dirigente» (2811) (con parere della I e della V Commissione);

#### VIII Commissione (Istruzione):

PONTELLO: «Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi per i ricercatori universitari» (2789) (con parere della I e della V Commissione);

#### XI Commissione (Agricoltura):

MORA ed altri: «Riforma del Corpo forestale dello Stato» (3030) (con parere della I, della II, della IV, della V, della VII, della VIII, della IX e della XIII Commissione);

#### XIII Commissione (Lavoro):

FOSCHI ed altri: «Modifica delle norme in materia di previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne» (2949) (con parere della I, della V, della X e della XI Commissione);

ROCELLI ed altri: «Nuove norme previdenziali in favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne» (3216) (con parere della I, della V, della X e della XI Commissione);

#### XIV Commissione (Sanità):

FOSCHI ed altri: «Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti alcune strutture del servizio sanitario nazionale» (1941) (con parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XIII Commissione);

COLUCCI ed altri: «Istituzione della professione di optometrista» (2607) (con parere della I, della IV, della V, della VIII e della XIII Commissione);

*Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico:*

COLUCCI ed altri: «Norme per il riconoscimento di un terzo della anzianità di servizio ai fini pensionistici per gli insegnanti non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado» (3099) (con parere della I, della V e della VIII Commissione).

#### Dimissioni del deputato Lodovico Ligato.

PRESIDENTE. Comunico che, in data 8 gennaio 1986, è pervenuta al Presidente della Camera la seguente lettera dal deputato Lodovico Ligato:

«Onorevole Presidente,  
a metà del mio secondo mandato, lascio l'attività parlamentare per dedicarmi alla amministrazione delle ferrovie dello Stato ed ai problemi della riforma.

Ho preso questa non facile decisione con rammarico, ma al tempo stesso con animo sereno, giudicando utile il mio impiego in un settore operativo del quale mi sono lungamente occupato: alla regione Calabria, prima; alla Camera dei deputati, poi.

Il caso ha voluto che in oltre sei anni di attività parlamentare io non abbia conosciuto altra presidenza che la Sua: esemplare per obiettività, decoro, sicuri riferimenti morali. Dirle che con vero rincrescimento prendo commiato da Lei, mi pare quasi superfluo.

Sono — ancora mentre Le scrivo — un deputato che ha cercato di fare il suo dovere in situazioni non sempre agevoli: rappresentante elettivo di una regione afflitta da antichi bisogni, orgogliosa e sfortunata, amata da quanti hanno avuto l'opportunità di conoscerla e di servirla.

Dai colleghi parlamentari, dai componenti l'ufficio di Presidenza — e, come ho detto, da Lei personalmente — ho avuto consigli che mi sono stati preziosi ed, in più di una occasione, di grande sostegno.

A torto si pensa che i deputati operino all'interno dei chiusi steccati della fazione. Ognuno, certo, ha il suo bagaglio culturale, idee ed ideali; in qualche momento insofferenze, eccessi di carattere.

L'attività parlamentare tuttavia sedimenta gli umori, promuove l'amalgama, spesso suggerisce intese, anche là dove i contrasti sono assai forti.

C'è, in tutti, la consapevolezza del bene superiore, che è parte importante del nostro lavoro nelle istituzioni, anzi in quella istituzione per eccellenza, che è la Camera dei deputati.

Nel momento in cui lascio il mio seggio a Montecitorio, rivolgo un pensiero alle grandi figure della storia che hanno reso grande e nobile questo paese: e che, qui, in quest'aula, si sono misurati con le loro passioni umane ma anche con l'alta comprensione delle cose, che era loro propria.

Penso — e non potrebbe essere diversamente — a tutti coloro che sino a ieri mi sono stati colleghi, ai *leaders* politici, espressione di correnti di pensiero che sono parte importante della nostra democrazia.

Penso a quanti, dopo la lunga notte della dittatura, hanno restituito la Patria al suo destino; che hanno lottato e sofferto per la libertà, in nome dei principi che sono patrimonio di tutti, il bene più prezioso.

Non sempre il cittadino comune rende giustizia al lavoro parlamentare: resistono pregiudizi non sempre fondati. Per me il Parlamento è stato una grande scuola. Ho imparato molte cose: la tolle-

ranza, il rispetto verso gli altri, l'attitudine a guardare al paese fuori delle antonomie Nord-Sud.

Sarò un bravo presidente delle ferrovie se saprò affrontare i problemi complessivi dell'azienda e dell'utenza — io meridionale — con spirito aperto. È l'insegnamento che mi viene dalla Camera dei deputati, cui rivolgo un saluto rispettoso e grato.

«Firmato: Lodovico Ligato».

Trattandosi di un caso di incompatibilità, le dimissioni si danno per accettate.

#### **Trasmissione del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

PRESIDENTE. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 18 dicembre 1985, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni e relativi allegati, sull'attività svolta negli anni 1982 e 1983 dai seguenti enti:

Istituto nazionale conserve alimentari (INCA);

Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC);

Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), inserita nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 250;

Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC).

Questi documenti saranno trasmessi alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.**

PRESIDENTE. Il ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 23 dicembre 1985, ha trasmesso, ai sensi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1986

dell'articolo 16 , primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, la relazione sull'accordo intercompartimentale *ex* articolo 12 della legge citata, siglato il 18 dicembre 1985, unitamente al testo dell'accordo stesso.

Questi documenti saranno trasmessi alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro delle partecipazioni statali.**

**PRESIDENTE.** Il ministro delle partecipazioni statali, con lettera in data 7 gennaio 1986, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184, la relazione periodica sullo stato di avanzamento del progetto *Aeritalia-Boeing «767»* (doc. LVIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Discussione del disegno di legge: S. 1590 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini (approvato dal Senato) (3364); e del concorrente disegno di legge: Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere (2358).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge,

già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini e del concorrente disegno di legge: Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere.

Ricordo che nella seduta dell'8 gennaio scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 685 del 1985, di cui al disegno di legge di conversione n. 3364.

Avverto che è stata presentata, dai deputati Franco Russo e Gorla una questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità, che è del seguente tenore:

«La Camera

considerato:

che il disegno di legge n. 3364 di conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, interviene su materie costituzionalmente protette per le quali sussiste la riserva di legge (articoli 13, 24, 25, 27 della Costituzione);

che in particolare l'articolo 3 (secondo e terzo comma) del decreto-legge consente di prolungare arbitrariamente da parte del giudice i limiti della carcerazione preventiva, contravvenendo alle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 13 della Costituzione («La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva»);

che per quanto sopra detto si vanifica il diritto dell'imputato ad avere un processo giusto in tempi certi, sancito dagli articoli 24 e 25 della Costituzione;

che una lunga carcerazione preventiva, prolungabile *ad libitum*, capovolge la disposizione del secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione («L'imputato non è considerato colpevole sino alla con-

danna definitiva»), facendo al contrario valere la presunzione di colpevolezza;

che l'articolo 3, secondo comma, l'articolo 4 e l'articolo 8 del decreto-legge stravolgono l'esercizio della giurisdizione, trasferendo alla magistratura compiti esecutivi e preventivi, ledendo in questo modo gli articoli 101 e 102 della Costituzione;

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3364.

«RUSSO FRANCO, GORLA».

A norma dell'articolo 40 del regolamento, sulla questione pregiudiziale di costituzionalità presentata possono intervenire due soli deputati a favore, compreso il proponente, e due contro.

L'onorevole Franco Russo ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, gli uffici giustamente ci hanno fatto rilevare, sia pure amichevolmente, il fatto che noi deputati di democrazia proletaria non avessimo preannunciato, in sede di Conferenza dei capigruppo, la presentazione di una pregiudiziale per motivi di costituzionalità in merito al provvedimento in esame. Debbo dire che ciò è dovuto al fatto che noi siamo in pochi: questo è dunque un invito agli elettori affinché, in occasione delle prossime scadenze elettorali, provvedano a far eleggere un maggior numero di rappresentanti di democrazia proletaria! Ma, in secondo luogo, debbo confessare una certa sorpresa, dato che io ho partecipato, e questo è un appunto che rivolgo a me stesso, ad una riunione di partito anziché a quella della I Commissione, dal momento che non ritenevo che la Commissione affari costituzionali potesse in alcun modo esprimersi favorevolmente sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità di un decreto-legge riguardante le libertà dei cittadini. Per questo, non essendo stato possibile discutere in Assemblea sulla esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione in merito alla adozione del

decreto-legge n. 685, abbiamo deciso di presentare una pregiudiziale per motivi di costituzionalità che, comunque, nonostante tutto, mi avrebbe consentito di far affrontare la discussione all'Assemblea.

Onorevoli colleghi, la situazione in cui affrontiamo la discussione ed il voto, che presumibilmente interverrà in questa settimana, sul provvedimento in esame è molto strana perché questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate da più parti, non solo dalle forze di sinistra, (ricordo in particolare, nell'altro ramo del Parlamento il senatore Vitalone, certamente non simpatico, dal punto di vista politico, alla nostra parte), mentre tutte le forze politiche e personalità le più avvedute (ad esempio, sempre nell'altro ramo del Parlamento, il senatore Vassalli) hanno espresso perplessità sul ricorso alla decretazione d'urgenza, in tale materia.

Dal resoconto del Senato del 20 dicembre scorso risulta, infatti, che il senatore Vassalli in riferimento alla questione del ricorso alla decretazione d'urgenza in materie che toccano la libertà personale dei cittadini, ha ricordato come già nel passato il decreto-legge sia stato utilizzato per introdurre alcune delle più rilevanti innovazioni in questo settore. In altre parole, il senatore Vassalli è consapevole che il ricorso alla decretazione d'urgenza in tale materia sia un fatto grave, ma si richiama a precedenti legislativi che, onorevoli colleghi, sono tutti ascrivibili al periodo della emergenza e della legislazione eccezionale, come se il fatto di aver provocato un danno una volta giustifichi il fatto che oggi si prosegua con gli stessi sbagliati indirizzi.

È in nome, infatti, di tali precedenti che il senatore Vassalli, presidente della I Commissione del Senato, ha acconsentito ad esprimere voto favorevole sul provvedimento.

Sempre da parte socialista, l'onorevole Labriola, presidente della I Commissione di questo ramo del Parlamento ha rilevato (così recita il relativo resoconto) come, con il provvedimento in esame, si ponga una ulteriore pietra sulla strada

del doppio binario del diritto penale, intendendo con ciò rilevare come il diritto comune sopravviva in quanto non contrasti con il diritto penale eccezionale di cui nel caso di specie, sottolineando poi come si sia in presenza di un indirizzo normativo che non può certo non destare allarme.

Il deputato Francesco Loda, capogruppo comunista nella stessa Commissione, che espresse riserve sia sul merito che sugli aspetti di legittimità costituzionale del provvedimento in esame (così risulta dal relativo *Bollettino delle commissioni parlamentari*, lo sottolineo, onorevole Macis) dichiarò di non avere difficoltà ad accogliere la proposta di parere formulata dal relatore, annunciando nel contempo l'astensione del gruppo comunista. In altre parole, il deputato Loda è in dubbio sulla legittimità costituzionale del provvedimento, ma si astiene. Solo il deputato Giovanni Ferrara, con coerenza, lo debbo riconoscere, ha respinto la proposta di parere avanzata in seno alla I Commissione dal relatore, che se non sbaglio era l'onorevole Alibrandi.

Anche nella Commissione di merito, cioè nella Commissione giustizia, la critica non si è appuntata tanto sul merito del provvedimento, quanto, onorevoli colleghi, sullo strumento utilizzato. In questi termini si sono espressi l'onorevole Macis, l'onorevole Rizzo ed un altro deputato della sinistra indipendente, l'onorevole Mannuzzu.

Mi sarei quindi aspettato che altri parti politiche (la sinistra indipendente ed i compagni e colleghi comunisti) avessero presentato pregiudiziali di costituzionalità. Invece solo il gruppo di democrazia proletaria l'ha fatto. Non voglio certo far perdere tempo ai colleghi deputati, né ritardare la discussione, ma trovo veramente disdicevole che ad intervenire sia solo una piccola forza e che le grandi forze della sinistra e le personalità di orientamento democratico che più volte si sono pronunciate su questa materia, in particolare sulla legislazione di emergenza, non abbiano nulla da ridire rispetto al decreto-legge n. 685.

Onorevoli colleghi, prima di intervenire nel merito, cosa che i deputati del gruppo di democrazia proletaria si riservano di fare nel corso della discussione sulle linee generali, vorrei provare a svolgere un ragionamento di fronte ai sia pure pochissimi parlamentari, peraltro esperti di procedimento legislativo, e soprattutto di fronte ai più alti funzionari della Camera, che potrebbero insegnarci tale procedimento. Nonostante la scarsa presenza in aula vorrei richiamare l'attenzione dei presenti su quanto sto per dire, con un occhio politicamente orientato, rifacendomi non a grandissime autorità del passato ma utilizzando, senza con ciò voler dimostrare l'informazione che ha un rappresentante di democrazia proletaria in questo campo, il manuale di diritto pubblico curato da Giuliano Amato e Augusto Barbera, illustri rappresentanti e colleghi di questa Camera, per vedere se, rispetto a quanto loro sostengono, sono coerenti o meno le decisioni che i rispettivi gruppi politici si accingono a prendere.

Quindi, l'occhio politicamente orientato, prima ricordato, vuole richiamare l'attenzione dei colleghi del gruppo socialista e del gruppo comunista, oltre che dell'intera Camera, affinché si traducano in fatti, in voti, gli orientamenti espressi da alcuni loro docenti di diritto pubblico, e, quindi, vedere se una piccola forza come la nostra possa incidere sul provvedimento al nostro esame.

In sostanza, dobbiamo vedere se è possibile intervenire, attraverso il decreto-legge, in una materia che dovrebbe vedere come prioritaria la tutela dei diritti dei cittadini. Nel manuale curato da Amato e Barbera, nel capitolo dedicato alle fonti del diritto, redatto da Federico Sorrentino, si richiama l'attenzione sul fatto che su talune materie della nostra Costituzione c'è una riserva di legge, che ha una valenza squisitamente garantista; io invece ritengo che la decretazione d'urgenza non è altro che un'assunzione di potere legislativo da parte dell'esecutivo.

Nel manuale si sostiene che «la distinzione effettuata dalla dottrina sulla scorta della giurisprudenza della Corte costitu-

zionale tra riserva relativa e riserva assoluta, sebbene non ne sia del tutto chiaro il fondamento normativo, tende, appunto, a mettere in luce il maggiore o minore ambito che può essere lasciato dal legislatore all'interno della materia riservata alle fonti secondarie e in genere alle scelte discrezionali dell'esecutivo o del giudiziario». Come a dire che il discorso sulla riserva di legge tocca proprio gli ambiti di un esecutivo strettamente giurisdizionale.

A questo punto, stabilito che i decreti-legge sono un'autoassunzione del potere legislativo da parte del Governo, torniamo a quanto scrive ancora Sorrentino: «Di conseguenza i limiti della legislazione delegata discendono direttamente dall'atto di delega per un verso per quanto riguarda i decreti legislativi, mentre quelli della decretazione d'urgenza, dalla situazione di fatto che ne sta a fondamento».

Ora, sul concetto di situazione di fatto occorre richiamare l'attenzione, perché quando il potere esecutivo emana un decreto-legge lo fa sulla base di una valutazione della necessità e dell'urgenza, giudicando cioè una situazione di fatto. A questo punto dobbiamo domandarci se la materia «libertà dei cittadini», riguardante la natura fondamentale di primari diritti soggettivi, possa essere valutata alla stregua di una situazione di fatto. Questo è il punto che può rendere impossibile l'utilizzazione del decreto-legge in una materia del genere.

Il senatore Vassalli, esperto giurista oltre che per pratica anche per teoria, non può richiamarsi a precedenti da legislazione di emergenza, oppure di marca strettamente fascista perché, infatti, durante l'epoca fascista si ricorreva a quel tipo di strumento per intervenire in materia di diritti dei cittadini, se mai il fascismo abbia riconosciuto qualche diritto del genere.

Ma il punto allora è questo: si interviene con un decreto-legge in base ad una situazione di fatto. Se è vero questo, onorevoli colleghi, esiste allora un secondo limite sostanziale: «In particolare il Go-

verno», dice ancora questo manuale, «non potrebbe surrogare il Parlamento in quelle attività che sono specificamente dirette al controllo dell'esecutivo, o che comunque postulano l'alterità di Governo e Parlamento». È come dire che in una materia in cui il Parlamento deve proprio esercitare un suo controllo (in questo caso, e verso il Governo e verso la giurisdizione) non è ipotizzabile questo tipo di intervento.

Per fare una prima valutazione, strettamente empirica e politica, che si riferisce alle schermaglie polemiche degli ultimi periodi, dirò che trovo certo molto strano che un Parlamento che acclama immediatamente il Presidente Cossiga perché vuole limitare il potere, anzi lo strapotere dei giudici, appena si tratta di esercitare dall'inizio, alla fonte legislativa, la propria capacità di limitare il potere dei giudici, approvando la conversione di un decreto-legge, stabilisce un ampliamento dei loro poteri, un ampliamento di dimensioni magari non pari a quello degli anni passati, ma abbastanza importante, di notevole rilievo.

Io allora dico che questo Parlamento o è schizofrenico oppure fa semplicemente battaglie corporative, anch'esso, nei confronti dei magistrati, perché non è in grado di contestare al Governo la scorrettezza di intervenire in questa materia, su questioni di grande peso costituzionale.

L'ultimo punto sul quale voglio richiamare l'attenzione è che quando il Sorrentino esemplifica la riserva relativa e la riserva assoluta di legge, distingue, guarda caso, tra l'articolo 25 e l'articolo 13 della Costituzione, dicendo che il primo prevede una riserva assoluta; mentre l'articolo 13, che disciplina la libertà personale a livello costituzionale, pone invece una riserva relativa. Ci ricorda e ci spiega molto più semplicemente il Sorrentino che «la distinzione introdotta della Corte, per altro, per vedere là dove la Costituzione introduce una riserva relativa e una assoluta, è posta secondo una locuzione, "secondo la legge", oppure "nei casi e nei modi previsti dalla legge"». Se andate a scorrere la

Costituzione, onorevoli colleghi, troverete che ogni qualvolta essa disciplina diritti soggettivi, come la libertà personale, la libertà di domicilio ed altri, dice sempre «nei casi e nei modi previsti dalla legge». È il caso dell'articolo 13, ma è anche il caso dell'articolo 25.

È vero, allora, che il decreto-legge non trova una limitazione di competenza al suo intervento, ma è anche vero che, proprio perché esso interviene a partire da situazioni di fatto, è impossibile continuare una procedura legislativa che affida al Governo la possibilità di intervenire a sua discrezione, per concedere facoltà discrezionali al terzo potere del nostro paese, ai giudici.

Onorevoli colleghi, non voglio farla ancora più lunga, ma potrei esporvi qui la polemica che c'è stata tra Mortati e Rescigno sul concetto di necessità: Rescigno diceva di non poterla mai assumere come dato prioritario e giustificazione del decreto-legge; mentre Mortati, con la sua acutezza e capacità, glielo contestava.

Mi interessa però ricordare questa polemica per un punto di fondo: il discorso sulla necessità, che appunto richiama il concetto dello stato di fatto, della situazione di fatto, del manuale che citavo prima. Dobbiamo infatti tener presente che in tutti questi anni le forze cosiddette democratiche, dell'arco costituzionale, a giustificazione dei provvedimenti d'emergenza hanno sempre detto che la democrazia non era stata mai travalicata, che i limiti di fondo del garantismo contenuti nella nostra Costituzione non erano mai stati intaccati, dal momento che mai Governo e Parlamento nelle loro decisioni erano stati guidati dallo stato di necessità.

Onorevoli colleghi, il fatto che si interveniva con decreto-legge, così come avvenne con Cossiga ed anche con Moro nel 1977, sta a testimoniare che la legislazione di emergenza ha sempre presupposto la considerazione di uno stato di necessità. Si badi che lo stato di necessità, come ben sanno i nostri emeriti funzionari, è stato codificato solo nella Costituzione di Weimar. ed era una situazione

che consentiva al Parlamento della Repubblica di ergersi a custode della Costituzione. Nella nostra Costituzione, invece, lo stato di necessità non è previsto, e quindi non è possibile infrangere i principi garantisti fondamentali stabiliti dal legislatore costituente, qualsiasi sia la situazione di fatto.

La verità è che il ricorso al decreto-legge, che è stato introdotto surrettiziamente attraverso la Costituzione materiale del nostro paese, ha creato la nuova fattispecie «situazione eccezionale», che consente al Governo di legiferare attraverso lo strumento illegittimo rappresentato, appunto, dal decreto-legge.

Tutto ciò postula la necessità di interrompere la prassi legislativa che si ispira alla situazione eccezionale come categoria costituzionale non contenuta nella nostra Carta fondamentale, e che si rifà alla logica dell'amico-nemico, a quella logica per cui la situazione eccezionale, lo stato di necessità, la situazione di fatto, possono imporre qualsiasi decisione.

Sulla base di questa logica entrambe le Camere si trovano sottoposte continuamente a pressioni, e forse anche a ricatti, da parte del potere esecutivo. Ed è questa la ragione per la quale il gruppo di democrazia proletaria si è permesso di presentare la pregiudiziale di costituzionalità che sto illustrando.

Onorevoli colleghi, consentitemi due ultime considerazioni. Le preoccupazioni che sinteticamente, ma spero con forza e chiarezza, ho manifestato sono tanto sentite dalle nostre Camere che all'interno della Commissione Bozzi si è discusso, nell'ambito di una migliore sistemazione delle fonti del diritto nel nostro sistema, sull'adozione di qualcosa di analogo alle leggi cosiddette organiche previste dalla Carta costituzionale spagnola, in modo da reintrodurre nel nostro sistema una differenziazione dei livelli di leggi.

Infatti, quando la Commissione Bozzi, con il nostro voto contrario (essendo noi monocameralisti), ha riformulato l'articolo 70, il presidente della Commissione, onorevole Bozzi, distinguendo le leggi che devono essere esaminate dalle due Ca-

mere da quelle che possono essere esaminate da una sola Camera, ha precisato che «devono essere esaminate in identico testo da entrambe le Camere le leggi costituzionali ed elettorali, le leggi concernenti l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni costituzionali, le leggi di bilancio o impositive di tributi, le leggi che prevedono sanzioni penali restrittive della libertà personale, le leggi relative alla tutela di minoranze linguistiche e le leggi di attuazione degli articoli 7 ed 8».

In sostanza, il presidente Bozzi tenta di portare alla luce quanto il Costituente già prevedeva implicitamente, evidenziando che esistono ambiti costituzionalmente protetti, che non possono essere delegati a nessun'altro organismo che non siano le due Camere.

Ciò sta a significare che anche le personalità più sensibili ai problemi del garantismo si stanno battendo per dare vita ad un provvedimento legislativo che salvaguardi innanzitutto la libertà dei cittadini dalle intromissioni dell'esecutivo. E che in questo caso proprio della libertà dei cittadini si tratti potremo dimostrarlo *ad abundantiam* quando entreremo nel merito del disegno di legge in esame.

Ma c'è un secondo punto su cui non possiamo tacere, e cioè che oggetto di questa discussione non è solo la conversione in legge di quanto disposto dal Governo per far fronte ai pericoli derivanti dalle scarcerazioni per decorrenza di termini. In questa materia, la Camera ha già deliberato nel luglio del 1984 e tutti conosciamo le vicende successive verificatesi in seno alla Commissione giustizia: prima la proroga di sei mesi dell'entrata in vigore del provvedimento, poi l'ulteriore proroga fino al 30 novembre 1985. E il Governo ha tentato continuamente di limitare la portata dell'innovazione contenuta nella legge del 1984, una portata innovativa che non è poi eccezionale, visto che la carcerazione preventiva è stata ridotta della metà a partire dall'originario termine di dieci anni e sei mesi. Insomma, se non ricordo male, siamo ora a cinque anni e qualche mese: ecco il

capolavoro di garantismo che sarebbe la legge del 1984! Un garantismo che è ancora tutto da dimostrare!

In più, la gravità del decreto-legge oggi in discussione sta proprio nel fatto che, prevedendo la Costituzione che il periodo massimo di carcerazione preventiva debba essere fissato per legge, con esso si determina un intervento altamente lesivo dei principi costituzionali, visto che all'articolo 3 si prevede la possibilità che il giudice emetta mandati di cattura, faccia uscire di galera persone, imponga loro obblighi precisi, revochi il beneficio e così via. In questo modo, la carcerazione preventiva non ha più un limite massimo, che invece era chiaramente indicato, secondo il dettato costituzionale, dalla legge del 1984. E così il periodo globale di carcerazione preventiva può anche superare gli oltre cinque anni previsti da quel provvedimento.

Ma allora, siamo o no di fronte ad una vera e propria lesione della Costituzione? È una perdita di tempo richiamare l'attenzione di questa Camera sulla gravità del provvedimento in discussione? Secondo me, questo è un segno che almeno qualche settore di questa Assemblea (per fortuna, non solo il nostro, perché anche Labriola, Loda, Macis, Mannuzzu, Rizzo hanno detto di avere molte perplessità sugli aspetti di legittimità costituzionale) si pone il problema, confortato dal parere di illustri studiosi che, anche in questa sede, hanno sostenuto quanto ho finora esposto.

È possibile, allora, richiamare tutti ad un atto di coerenza e così riuscire a bloccare questo provvedimento? Tanto più che, in particolare, l'onorevole Macis ha sostenuto (così come altri colleghi) che occorre adottare la formula del disegno di legge, così come il Governo aveva fatto un anno fa. Ma il Governo ha preferito il decreto-legge proprio per coartare la volontà del Parlamento! Ricordiamo che quando il primo provvedimento venne all'esame della Commissione giustizia, manifestammo tutti, onorevole Nicotra, la nostra contrarietà e tutti insieme rinunciammo

alla sede legislativa, rimettendo il provvedimento all'Assemblea proprio per sottolineare la gravità dei contenuti.

Così il Governo, per aggirare la volontà del Parlamento, per superare le perplessità e l'avversione che la Camera aveva manifestato attraverso la IV Commissione, ha presentato un decreto-legge. E oggi, per salvarsi la coscienza, alcune anime belle dicono «ho perplessità circa la legittimità costituzionale e mi asterrò». Di fatto però faranno passare questo decreto-legge, mentre deve manifestarsi un impegno generale a bloccarlo. Ridiscutiamo l'argomento sulla base di disegni di legge e risistemiamo così tutta la materia!

Si dirà che il Senato ha modificato e in parte migliorato il decreto-legge, ma l'articolo 3 rimane come era; l'articolo 8, con l'introduzione del fermo di polizia, mantiene la sua gravità: per questo mi sono permesso di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sui meccanismi del procedimento legislativo nella nostra Camera; sul fatto che non possiamo consentire al Governo d'intervenire in materia di libertà dei cittadini con questo strumento di natura eccezionale che è il decreto-legge; su quanto la Commissione Bozzi, a maggioranza ha deliberato appunto per sancire questa gerarchia delle fonti nel nostro sistema; ho richiamato infine le perplessità di varie parti politiche.

Quando voteremo sulla questione pregiudiziale presentata per motivi di costituzionalità, spero che le persone più sensibili ai temi del garantismo, e innanzi tutto quelle appartenenti a tutte le forze di sinistra, appoggeranno la proposta di non passare all'esame degli articoli di questo disegno di legge, che sono gravemente lesivi della libertà e della possibilità di movimento dei cittadini! Non venite poi a lamentarvi dello strapotere dei giudici: fra qualche mese, quando discuteremo sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura, non venite a raccontarci che i giudici hanno molto potere perché è il Parlamento che continuamente glielo dà, e glielo dà in modi lesivi delle garanzie dei cittadini!

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Chiedo di parlare contro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene onorevole Nicotra, purché lei intervenga a titolo personale e non nella sua qualità di relatore per i progetti di legge in discussione.

Ha facoltà di parlare.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, pur avendo una loro validità sul piano teorico, le argomentazioni addotte dal collega Russo contrastano con la costante prassi riscontrata nel Parlamento, là dove, appunto, anche in materia che riguarda lo *status* del cittadino, si è fatto ricorso al decreto-legge. In particolare, vorrei dire che la normativa di cui al decreto-legge che dovremmo convertire in legge attiene, più che a un diritto sostanziale, a un diritto procedurale che si riconosce al giudice, per dettare prescrizioni in ordine allo *status* già precario del cittadino; cioè, consentiamo al giudice di dettare obblighi, che comportano una situazione che è già precaria per il cittadino, il quale infatti non ha la pienezza della sua libertà.

Ecco perché, anche con certe forzature, abbiamo voluto riconoscere la percorribilità del provvedimento nella sede scelta, che è quella governativa. D'altra parte, il collega Russo sa che un approfondimento è stato compiuto con l'esame del disegno di legge che ha preceduto questo decreto-legge, ed alludo al provvedimento n. 2358 che ha subito un travagliatissimo *iter*, di cui il Governo si è reso conto proponendo anche emendamenti a quel testo. Successivamente, la precisi governativa non consentì l'esame da parte del Parlamento del testo che già il Governo aveva in animo di emendare e che, in ogni caso, sarebbe stato modificato dalle forze politiche, affinché risultasse garantista in tema di diritti civili.

Credo, pertanto, che l'esigenza di ricorrere ad un decreto-legge sia stata dettata dalla necessità di non superare il termine del 30 novembre, data in cui, come tutti sapete, sarebbero stati scarcerati per decadenza dei termini cittadini rispetto ai

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1986

quali non appariva opportuno un ritorno alla libertà in mancanza di alcune prescrizioni. Il Governo è dovuto ricorrere al decreto-legge anche per il fatto che una norma varata dopo il 30 novembre non avrebbe potuto essere retroapplicata al cittadino scarcerato per decorrenza dei termini, e ciò in ossequio al dettato costituzionale.

Per quanto riguarda la costituzionalità del provvedimento, devo dire che, pur essendo alcune argomentazioni valide in linea teorica, esistono per altro teorie che consentono ampiamente l'intervento del Governo a mezzo di decreto-legge, che deve essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni, con ampia possibilità di introdurre modifiche. Semmai esiste un problema di sensibilità politica da parte del Governo circa l'opportunità di intervenire con decreto rispetto ad una materia così delicata quale quella concernente le garanzie civili.

In questa occasione, tuttavia, il Governo ha sentito l'esigenza di procedere con cautela, recependo in pieno le indicazioni fornite dalle Commissioni di merito, in quanto il testo del decreto tiene conto delle osservazioni emerse in sede parlamentare. Inoltre, la Commissione giustizia della Camera ha giudicato soddisfacente il testo riformulato dal Senato.

Comprendo le preoccupazioni dell'onorevole Russo, che toccano la coscienza di ognuno di noi, trattandosi di diritti civili. È vero che occorre stare attenti a non dare ai magistrati eccessivi poteri discrezionali ed è vero che qualche parte del testo in esame suscita perplessità, ma non credo che ciò possa portare allo stravolgimento di un indirizzo che abbiamo riconosciuto valido. Per questa ragione sono contrario alla questione pregiudiziale che è stata qui avanzata.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, avverto che la questione pregiudiziale di costituzionalità Russo Franco sarà votata in altra seduta.

**FRANCESCO MACIS.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Voglia indicarne il motivo.

**FRANCESCO MACIS.** Per un richiamo al regolamento, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FRANCESCO MACIS.** Signor Presidente, voglio svolgere molto sommessamente, rivolgendomi alla sua cortesia ed alla sua saggezza, un richiamo all'articolo 24 del regolamento, che prevede l'approvazione da parte della Conferenza dei presidenti di gruppo del calendario delle sedute da dedicare alla trattazione di determinati argomenti.

Nella seduta del 9 gennaio, il Presidente della Camera annunciò il calendario dei lavori relativi al periodo 13-16 gennaio, approvato all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, ai sensi dell'articolo 24, secondo comma, del regolamento. La seduta odierna era stata dedicata all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 685 del 29 novembre 1985 ed alla discussione sulle linee generali di questo provvedimento.

Mi pare che la presentazione di una questione pregiudiziale da parte dei colleghi del gruppo di democrazia proletaria in qualche modo precluda che l'ordine dei lavori si possa svolgere così come concordato in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo e così come comunicato all'Assemblea. Non sono intervenuto sulla questione sollevata dal collega Russo non perché la ritenga irrilevante, ma perché ritengo, così come risulta dalle stesse citazioni che molto cortesemente ha fatto il collega Russo, che si tratti di questioni che possono e debbono essere affrontate in sede di discussione sulle linee generali, in quanto fanno un tutt'uno con la discussione sul merito del decreto-legge in esame.

A me interessa invece far rilevare come l'iniziativa dei colleghi di quel gruppo, iniziativa che non voglio minimamente contestare (né voglio polemizzare sulla coerenza dell'impegno assunto in Conferenza dei presidenti di gruppo e poi vani-

ficato dalla presentazione di un documento parlamentare) mette nel nulla una programmazione dei lavori che è prevista dal nostro regolamento e che il Presidente della Camera aveva annunciato con estrema puntualità all'Assemblea.

Mi pongo solo il problema se la Presidenza dell'Assemblea, in questo caso, anche venendo meno al rispetto della prassi formatasi circa il giorno delle votazioni (una volta che si sia venuti meno all'impegno di svolgere oggi la discussione sulle linee generali di questo provvedimento), magari ascoltando i presidenti di gruppo, non intenda assumere iniziative per poter procedere nei nostri lavori.

Signor Presidente, lei riterrà questa una piccola cosa, ed io personalmente mi sarei ben guardato dal sollevarla; l'ho fatto perché si tratta di sapere se in quest'Assemblea, nel Parlamento della Repubblica, nonostante gli sforzi che vengono fatti per adeguarlo sul piano della normativa regolamentare, sia possibile non la programmazione dei lavori, della quale spesso ci si riempie la bocca, ma un minimo di riferimento che vale poi per tutti i settori dell'Assemblea.

A me pare che questo oggi non sia stato possibile. Se si dovesse rispettare una prassi (che io comprendo, ma che a questo punto veramente mi parrebbe un qualcosa di più), in realtà si violerebbe quel principio dell'articolo 24 del regolamento, che costituisce a mio parere una grande conquista, che rappresenta un punto di riferimento al quale nessun gruppo e nessun deputato può rinunciare, se crede che i nostri lavori debbano essere programmati.

**PRESIDENTE.** Onorevole Macis, devo dire subito che il suo rilievo non è assolutamente di scarsa importanza o di poco conto. Esso concerne, da una parte, l'attuazione della programmazione stabilita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo e, dall'altra, anche un problema diverso, che è quello dell'ammissibilità di una questione pregiudiziale di costituzionalità.

Come tutti i colleghi, anch'io avrei vo-

luto che non vi fossero iniziative che impedissero l'attuazione di una programmazione stabilita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo; purtroppo ciò si è verificato diverse volte, e si sta verificando anche oggi. Il suo richiamo, onorevole Macis, potrà servire, per meditare sul problema, specialmente ai gruppi parlamentari, per evitare che nel futuro si ripetano simili inconvenienti.

Sta di fatto che la pregiudiziale di costituzionalità presentata dall'onorevole Franco Russo correttamente non riguarda i requisiti di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione, ma richiama le norme contenute negli articoli 101 e 102 della stessa Costituzione. In questo senso la Presidenza ha ritenuto ammissibile tale pregiudiziale e perciò, naturalmente, si deve rinviare la votazione ad altra seduta, poichè in aula non vi sono le condizioni di fatto perché il procedimento possa oggi continuare.

Allo stato attuale, ci troviamo da una parte dinanzi al rispetto della programmazione approvata e, dall'altra, all'ammissibilità di questa pregiudiziale di costituzionalità.

Debbo anche dirle, onorevole Macis, che, essendo convocata per domani la Conferenza dei presidenti di gruppo, il problema che lei ha posto non potrà non formare oggetto di discussione in quella riunione.

**FRANCO RUSSO.** Chiedo di parlare, per chiarire la posizione del mio gruppo in ordine alla programmazione dei lavori.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FRANCO RUSSO.** Vorrei precisare che il gruppo di democrazia proletaria non è assolutamente contrario alla programmazione dei lavori. Riconosco che forse, per una questione di rapporti interni, la presentazione della nostra pregiudiziale avrebbe dovuto essere preannunciata, ma ciò non può eliminare i diritti sanciti dall'articolo 40 del regolamento, avendo io presentato la questione pregiudiziale

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1986

---

prima dell'inizio della discussione sulle linee generali, cioè questa mattina. Pertanto, onorevole Macis, i diritti previsti dall'articolo 40 del regolamento non possono mai essere cancellati.

PRESIDENTE. Avevo già dichiarato, onorevole Russo, che la sua pregiudiziale di costituzionalità era ammissibile!

FRANCO RUSSO. Siamo assolutamente d'accordo con lei!

PRESIDENTE. La questione pregiudiziale Russo Franco sarà votata in altra seduta.

**Annunzio di interrogazioni,  
di una interpellanza e di mozioni.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, una interpellanza e mozioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 14 gennaio 1986, alle 11:

*Discussione delle mozioni Bassanini ed altri (1-00156); Fincato Grigoletto ed altri (1-00157); Castagnetti ed altri (1-00158); Bozzi ed altri (1-00159); Rallo ed altri (1-00160); Gorla ed altri (1-00161); Guerzoni ed altri (1-00162); Teodori ed altri (1-00163) Spagnoli ed altri (1-00164); e svolgimento delle interpellanze Codrignani ed altri (2-00717) e Spini (2-00795) concernenti il problema dell'insegnamento della religione.*

**La seduta termina alle 18.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI  
DOTT. MARIO CORSO**

---

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 20,10.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1986

**INTERROGAZIONI,  
INTERPELLANZA E MOZIONI  
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONE  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

FITTAnte, VIOLANTE E FANTÒ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali sono i motivi che hanno determinato la scarcerazione dei quattro detenuti dalle carceri di Reggio Calabria, rimessi in libertà mercoledì 8 gennaio 1986;

se l'ufficio matricola nelle carceri era a conoscenza del nuovo mandato di cattura con l'imputazione di traffico di droga e, in caso affermativo, per quali motivi non è stato osservato;

quali provvedimenti si intendono assumere per chiarire la vicenda e per perseguire gli eventuali responsabili.

(5-02217)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

FERRARINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere -

se è a conoscenza del malumore esistente tra le categorie degli spedizionieri ed autotrasportatori per l'ingiustificato aumento delle spese doganali dovute ad una diversa interpretazione ed applicazione delle norme vigenti, relativamente ai servizi resi fuori orario e fuori sede con oneri fino a dieci volte maggiori di quelli finora addebitati -;

quali iniziative intende adottare per dotare tempestivamente i servizi doganali

di sedi ed infrastrutture idonee allo svolgimento delle operazioni di controllo e se è allo studio l'approntamento di un testo unico di facile interpretazione della normativa atta ad accelerare le operazioni e di conseguenza eliminare i tempi di sosta dei veicoli carichi e pronti per la spedizione. (4-12987)

POLLICE E CALAMIDA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza che a carico di un altro segretario di sezione della Commissione tributaria di II grado di Milano, Iaia ragionier Antonio, aderente all'azione sindacale in corso presso il suddetto ufficio, è stato disposto il rientro all'ufficio di appartenenza prendendo in considerazione, solo ora, una sua domanda presentata nel lontano 1983.

Per conoscere:

le motivazioni per cui nonostante il continuo alternarsi di personale alla Commissione tributaria di II grado di Milano, non si è ancora provveduto a regolarizzare le situazioni anomale già denunciate in una precedente interrogazione e che sono:

a) in violazione alle norme della legge n. 636 del 1972 il lavoratore con anzianità più alta a parità di grado, ragioniere Salemi Martino, continua a non svolgere funzioni di segretario generale;

b) sempre in violazione delle suddette norme due lavoratori di IV livello e cioè Porcaro ragioniere Ferdinando e Ferrara geometra Pasquale, svolgono funzioni di segretario di sezione e tra l'altro da circa un ventennio;

quali provvedimenti si intendono adottare per normalizzare le situazioni denunciate. (4-12988)

MACERATINI, TRANTINO E MACALUSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere - premesso che

con interrogazione n. 4-08805 pubblicata nel *Resoconto sommario* dei lavori

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1986

della Camera del 21 marzo 1985 gli interroganti chiedevano notizie circa la regolarità degli appalti per la fornitura e ristrutturazione degli uffici giudiziari di Trento e Rovereto;

a tutt'oggi non sono state ancora date le opportune risposte -:

le ragioni del ritardo nel dare opportuno riscontro alla menzionata interrogazione e se risponde a verità che le risposte medesime tardano a pervenire a Roma per deplorevoli intralci burocratici negli uffici giudiziari del Trentino.

(4-12989)

**FIANDROTTI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che

nel liceo scientifico i programmi prevedono che l'insegnamento delle scienze biologiche sia effettuato nel terzo anno e quello della chimica nel quarto anno;

come è evidente la conoscenza della chimica è preliminare per una proficua acquisizione delle conoscenze di biologia -

se non ritenga utile ed urgente invertire l'ordine degli insegnamenti ricordati negli anni sopra citati. (4-12990)

**RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, ROCELLA, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI E TEODORI.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali iniziative il Governo italiano intende intraprendere affinché il Governo di Cipro interrompa la carcerazione di Panayotis Spetsiotis, testimone di Geova, ventenne, condannato il 21 maggio 1985 a 16 mesi di carcere per aver rifiutato di svolgere il servizio militare per motivi religiosi, dopo essere già stato condannato due volte per lo stesso reato, rispettivamente a 6 e 15 mesi; tale trattamento, in particolare, va considerato come una violazione dell'articolo 18 della Convenzione Europea sui Diritti Umani, entrambe sottoscritte da Cipro.

(4-12991)

**FIANDROTTI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che

l'insegnamento della chimica nei licei classico e scientifico, negli Istituti magistrali e negli Istituti per geometri e per ragionieri (almeno parzialmente) è di competenza dei laureati in scienze biologiche o in scienze naturali;

questi due ultimi corsi di laurea prevedono rispettivamente tre e due esami di chimica;

al contrario, i laureati in chimica ed ingegneria chimica, hanno ovviamente una preparazione specifica ben più consistente ed esaustiva -

per quali motivi non si sia disposto finora che sono abilitati all'insegnamento della disciplina della chimica, nelle scuole citate in premessa, anche i laureati in chimica o ingegneria chimica.

(4-12992)

**FINI, RAUTI E MACERATINI.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere quale sia il loro giudizio sulla decisione del sostituto procuratore della Repubblica di Frosinone dottor Paolino dell'Anno di incriminare per interruzione di pubblico ufficio e turbativa dell'ordine pubblico 35 dipendenti della Banca d'Italia di Frosinone e 10 di Latina a seguito degli scioperi indetti, al termine dello scorso anno, in occasione del rinnovo contrattuale dei dipendenti della Banca d'Italia.

(4-12993)

**TATARELLA.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui non è stato ancora provveduto all'aumento del canone di locazione secondo legge da parte del Dipartimento PS (Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici) dell'appartamento utilizzato come caserma di carabinieri a Lesina (Foggia), di proprietà di Antonietta Spallone De Lorenzo che dal gennaio 1984 ha chiesto l'aumento del canone.

(4-12994)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1986

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**REGGIANI.** — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, degli affari esteri e per il commercio con l'estero.* — Per conoscere se corrisponde al vero che:

1) la presenza della capacità estrattiva, petrolio e gas, del gruppo ENI in Libia rappresenta il 45 per cento del totale della capacità estrattiva dell'ENI all'estero;

2) dall'inizio della crisi petrolifera (1973-74) ad oggi l'ENI ha progressivamente aumentato l'approvvigionamento dalla Libia e nello stesso tempo diminuito l'approvvigionamento da altri paesi arabi, in particolare dalla Arabia Saudita che era il nostro primo fornitore;

3) quest'anno è previsto un aumento del 30 per cento rispetto all'85 dell'approvvigionamento petrolifero dalla Libia;

4) nella politica di diversificazione degli approvvigionamenti dal 1973-74 ad oggi, l'ENI abbia trascurato l'obiettivo di raggiungere un maggior grado di sicurezza - politica ed economica - degli approvvigionamenti stessi.

L'interrogante chiede infine di conoscere se il Governo d'ora in avanti ritenga necessario un controllo più stretto sulle attività estere dell'ENI in vista di eliminare o prevenire scelte industriali che possano ostacolare o danneggiare la politica del nostro Governo. (3-02387)

**CARIA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere - premesso che

a tutt'oggi, il numero degli iscritti negli elenchi degli elettori per l'elezione dei Comitati dell'emigrazione italiana, istituiti con la legge n. 205 del 1985, è assolutamente irrilevante;

la mancata iscrizione non è imputabile alla scarsa volontà di partecipazione dei nostri connazionali all'estero, ma alla insufficiente informativa ed alla macchinosità della legge e delle relative norme regolamentari;

in base alle vigenti istruzioni, gli Uffici consolari - a meno di iniziative da parte del Ministero degli affari esteri - trovano difficoltà ad assicurare la più larga partecipazione al voto;

in assenza di adeguate iniziative dirette ad ovviare a tali pregiudizievoli carenze, l'irrilevante numero di elettori inficierebbe la reale, necessaria rappresentatività degli eletti -

se non ritengano:

di procedere alla immediata utilizzazione dei mezzi finanziari previsti in bilancio, per assicurare - attraverso le Associazioni e le pubblicazioni di emigrazione - una indispensabile, compiuta e capillare informativa;

di impartire disposizioni, anche attraverso la modificazione delle norme regolamentari, affinché gli Uffici consolari procedano alla iscrizione d'ufficio, nell'elenco degli elettori, i connazionali iscritti all'AIRE e quelli che hanno partecipato alla elezione del II Parlamento europeo;

di ammettere tale iscrizione anche attraverso la sola dichiarazione sostitutiva prodotta dagli interessati, onde evitare agli stessi - che di norma esplicano una attività lavorativa - di perdere tempo e denaro;

di autorizzare tutti i dipendenti dei Consolati ed il personale insegnante ad autenticare le firme dei connazionali richiedenti, recandosi - ove necessario - nei centri dei maggiori flussi migratori. (3-02388)

**RODOTA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere nell'esercizio di quali competenze istituzio-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1986

nali sono venuti dalla Presidenza del Consiglio:

a) interpretazioni della legge sull'editoria per quanto riguarda la sua applicazione a situazioni concrete;

b) ammonimenti ai giudici sul modo di interpretare e applicare le leggi, così trasformando l'esecutivo in un organo che (in via di supplenza?) assicura l'unità della giurisdizione al posto della Corte di cassazione. (3-02389)

ALIBRANDI E DUTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali siano state le modalità organizzative del dibattito sull'insegnamento religioso tenutosi all'Università lateranense ed in particolare per sapere chi ne sia stato promotore e se fosse prevista già nella lettera di invito, ed in quale forma si è realizzata, la presenza del Provveditore agli studi di Roma. (3-02390)

BAGHINO, MATTEOLI, TREMAGLIA E MANNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

a fine novembre è stata spedita al Ministero dei trasporti dalla Federazione autotrasportatori Italiani, la seguente lettera:

« Illustrissimo Signor Ministro,

ci rivolgiamo a Lei per portare a Sua conoscenza quanto avvenuto in sede di trattativa con la delegazione sovietica che ci ha lasciati amareggiati, insoddisfatti e sconcertati per l'assurdo e contraddittorio comportamento tenuto dalla delegazione ministeriale italiana.

Tale comportamento innanzitutto è stato, come riconosciuto da una parte degli stessi funzionari del Suo Ministero, improntato ad una assoluta disinformazione del problema in oggetto provocando prima imbarazzo e poi ilarità nella stessa delegazione sovietica. Come certa-

mente sarà a Sua conoscenza la Commissione consultiva ministeriale per i trasporti internazionali presieduta dal professor Mario Colacito riunitasi in data 18 ottobre u.s., dopo aver approfonditamente valutato la situazione venutasi a determinare nel traffico stradale italo-sovietico aveva deciso di non concedere aumenti del contingente autorizzativo se non previo inserimento di accorgimenti atti a consentire il rispetto del criterio di pariteticità nei trasporti stessi (oggi assolutamente non rispettato: 800 viaggi "ufficiali" effettuati dai sovietici contro circa 200 effettuati dagli italiani).

Siamo inoltre a conoscenza del fatto che il Ministro dei trasporti sovietico ha richiesto con lettera a Lei indirizzata il rilascio di 3.000 autorizzazioni per l'anno 1986. Perciò la delegazione dei vettori italiani richiedeva ancor più il rispetto delle decisioni assunte in sede di Commissione ministeriale soprattutto a fronte della assoluta mancanza di garanzie minime sul rispetto del criterio di reciprocità.

Tale esigenza non è stata tenuta nella necessaria evidenza dalla delegazione ministeriale che, nel momento decisivo, non ha tenuto conto delle intese raggiunte poco prima con i rappresentanti degli autotrasportatori concedendo 4.000 autorizzazioni rispetto alle 3.000 richieste ufficialmente dal Governo sovietico.

Così facendo non solo si è operato in modo da non tutelare i legittimi interessi dei vettori italiani che fino ad ora sono stati di fatto esclusi dal traffico in oggetto ed ancor più rischiano di esserlo ad opera di una organizzazione monopolitica del traffico controllata direttamente dagli enti sovietici, ma si è gravemente danneggiata la finanza pubblica avendo inopinatamente esentato i vettori URSS dalla reale contropartita per la parte italiana.

Tutto ciò premesso la FAI e la FIAP chiedono il Suo autorevole intervento affinché venga evitata la conclusione di un accordo gravemente penalizzante per i vettori italiani compromettendo la loro possibilità di inserimento nel traffico Italia-URSS.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1986

Nel caso non assolutamente auspicabile che Ella non ritenga di intervenire a questo proposito le scriventi, loro malgrado, si vedranno costrette ad informare l'opinione pubblica e le forze politiche nel tentativo di tutelare con gli interessi della categoria rappresentata anche quelli del Paese »;

tale lettera doveva avere risposta prima della firma del protocollo relativo all'accordo tra l'Italia e l'URSS in merito al traffico stradale;

poiché i fatti elencati sono drammaticamente ed assurdamente lesivi dei di-

ritti e degli interessi degli operatori italiani;

cosa è stato fatto in merito;

se è stata corretta la palese penalizzazione a danno dei vettori italiani;

se sono stati fatti gli opportuni accertamenti riguardanti il comportamento della delegazione italiana - comportamento che risulterebbe tanto disinvolto da non avere curato minimamente gli interessi di chi la delegazione rappresentava - e se si è provveduto in merito adeguatamente. (3-02391)

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1986

## INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere - premesso che

il CNEN (Comitato nazionale per l'energia nucleare), con legge 20 marzo 1975, n. 70, fu sottoposto alla disciplina degli enti parastatali essendo incluso, nella tabella allegata alla legge a cui faceva riferimento l'articolo 1 della legge stessa, nel VI comparto, Enti scientifici di ricerca e sperimentazione;

in conseguenza lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale furono disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1979, n. 509;

successivamente, con legge 5 marzo 1982, n. 84, il CNEN assunse la denominazione di Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e veniva « escluso dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70 » (articolo 1);

l'articolo 8 della stessa legge 5 marzo 1982, n. 84, stabiliva testualmente che « il trattamento giuridico ed economico è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina vigente sulla base della legge 20 marzo 1975, n. 70 »;

l'ENEA, il 28 ottobre 1982 stipulava un contratto collettivo con la CGIL, la CISL e la UIL e la Federazione nazionale dirigenti aziende industriali ed il contratto veniva stampato e distribuito con le dichiarazioni in premessa che il contratto stesso era stato approvato dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, subordinatamente all'accoglimento di determinate prescrizioni, con nota del 31 dicembre 1982 e, inoltre, che

venivano apportate al Testo contrattuale talune integrazioni e modifiche fra le quali quella relativa alla decorrenza del contratto che veniva fissata al 31 dicembre 1982;

viceversa, tali dichiarazioni e soprattutto la decorrenza del contratto fissata al 31 dicembre 1982, sono contrarie alla verità in quanto l'ENEA non recepì immediatamente le modifiche specificate dal Ministero dell'industria con nota del 31 dicembre 1982, protocollo n. 4735, al cui recepimento era subordinata l'approvazione del contratto;

lo stesso ministro dichiarava alla Camera (bollettino delle Commissioni del 26 ottobre 1984) che il contratto collettivo del personale era stato approvato dai ministri vigilanti nell'aprile 1983, e ciò a conferma di quanto recato dal fonogramma n. 04275 del 28 aprile 1983 del ministro della industria all'ENEA con cui si comunicava l'approvazione del contratto;

l'arbitraria decorrenza del contratto al 31 dicembre 1982 e la sua applicazione ha prodotto vivissimo malcontento nel personale dipendente, un migliaio di ricorsi interni, e centinaia di ricorsi al TAR del Lazio in attesa di definizione;

l'ENEA, inoltre, si è assunta la responsabilità di non applicare al personale il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, provocando ricorsi al TAR da parte di 350 dipendenti;

sulla base della oltranzistica difesa del contratto collettivo con decorrenza 31 dicembre 1982 asserita ma inefficace per mancanza di approvazione da parte dei ministri vigilanti, l'ENEA non ha considerato e non considera che l'approvazione di detti ministri vigilanti si è verificata il 28 aprile 1983 e cioè dopo l'entrata in vigore della legge quadro sul pubblico impiego del 29 marzo 1983, n. 93 e, quindi, nella vigenza di una normativa nuova e diversa;

nella stessa logica di palese illegittimità e sotto la spinta delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo inefficace, l'ENEA ha tentato di far passare integrazioni del contratto stesso

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1986

in ciò contrastata dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la funzione pubblica, che, con nota 22 maggio 1984 serv. IV/988/6.2.33, respingeva le richieste integrazioni convalidando e condividendo i rilievi del Ministero del tesoro in ordine alla soggezione della disciplina contrattuale come di ogni altra iniziativa in materia alle procedure ed ai vincoli disposti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;

nel dicembre 1984, in sede di accordi per la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il ministro della funzione pubblica dichiarava a verbale che « in relazione ai problemi tecnico-giuridici concernenti la inclusione o meno nell'ambito della legge 29 marzo 1983, n. 93 - e nei comparti di contrattazione collettiva di cui all'articolo 5 » dell'ENEA e di altri enti avrebbe richiesto appositi pareri al Consiglio di Stato,

il Consiglio di Stato, sezione I, con parere n. 175 del 15 febbraio 1985, riteneva che l'ENEA, « pur essendo escluso ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1982, n. 86, dalla disciplina della legge 20 marzo 1975, n. 70, è un ente pubblico non economico, i cui rapporti di lavoro non sfuggono alla disciplina della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93 e che « l'articolo 8 primo e secondo comma della legge 5 marzo 1982, n. 84 che prevede per l'ENEA un particolare contratto collettivo di lavoro con i dipendenti da stipulare fra l'ente stesso e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, deve ritenersi abrogato dalla legge quadro 29 marzo 1983, n. 93; pertanto il detto ente va inserito in un comparto di enti, altamente qualificati nel piano della ricerca scientifica ai fini della disciplina uniforme dei rapporti di lavoro dei dipendenti, di alta professionalità dei quali essi hanno necessità per il perseguimento dei loro fini »;

inopinatamente, con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1985 attuativo dell'articolo 5 della legge 29 marzo 1985, n. 93, l'ENEA veniva escluso dal comparto di ricerca;

tale deliberazione è in contrasto con l'elaborato parere del Consiglio di Stato, nonché con gli indirizzi formalmente e ripetutamente espressi dal governo;

quali siano le ragioni che hanno determinato l'inopinata modifica degli indirizzi del Governo, peraltro basati su una non discutibile interpretazione della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, convalidata dal Consiglio di Stato in un motivatissimo parere;

quale siano le valutazioni del Governo alle esposte forzature di legittimità, iniziative *contra legem* poste in essere dall'ENEA attraverso un contratto collettivo di lavoro al quale è stata arbitrariamente attribuita la decorrenza 31 dicembre 1982, in contrasto con dichiarazioni e documenti ministeriali;

se il procedimento contrattuale *contra legem* applicato con gravi dissensi da parte del personale dipendente e con lesioni di diritti e interessi che hanno prodotto un imponente contenzioso avanti al giudice amministrativo, il tentativo della integrazione nella sopravvenuta vigenza della legge-quadro, la mancata applicazione a favore del personale del decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 25 giugno 1983, costituiscano nella valutazione del governo errori della dirigenza dell'ENEA ovvero condiscendenze alle impostazioni discriminatrici delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, mentre la esclusione dell'ENEA dal decreto del Presidente della Repubblica attuativo dell'articolo 5 citato e dal comparto può oggettivamente apparire come scelta preclusiva per la CISNAL, firmataria degli accordi preliminari per il comparto e non discriminabile sulla base delle procedure della legge-quadro n. 93 dal 1983;

se, infine, l'imponenza del contenzioso da parte dei dipendenti, la contraddittoria inopinabilità delle scelte, le forzature interpretative non comportino la necessità di indagini per l'accertamento di eventuali responsabilità.

(2-00799) « VALENSISE, FINI, MARTINAT, BERSELLI ».

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1986

## MOZIONI

La Camera,

considerato che il ministro della pubblica istruzione, senatrice Franca Falcucci, ha proceduto, in data 14 dicembre 1985, alla firma dell'intesa con la Conferenza episcopale italiana sull'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche prevista dal punto 5 del protocollo addizionale allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 121;

considerato che il ministro ha violato l'impegno assunto dal Governo, in data 20 marzo 1985, « a sottoporre preventivamente al Parlamento ogni proposta o ipotesi d'intesa, concernente nuove materie o l'attuazione di principi sanciti dall'accordo concordatario, al fine di consentire alle Camere di esercitare in tempo utile i propri poteri di indirizzo » rifiutandosi di trasmettere preventivamente alle Camere il testo della bozza di intesa e procedendo alla firma prima che potessero essere messi in discussione i documenti di indirizzo presentati;

ritenuto che tale comportamento costituisce violazione grave dei poteri e dei diritti del Parlamento, sottraendo al controllo del potere legislativo la disciplina di materie concernenti l'esercizio di diritti fondamentali dei cittadini, quali la libertà di religione, di opinione e di insegnamento;

valutato altresì che non può costituire giustificazione al comportamento del ministro della pubblica istruzione né la comunicazione preventiva al Consiglio dei ministri ed il preteso assenso che in quella sede sarebbe stato dato dai vari ministri anche appartenenti ai partiti laici alla bozza dell'intesa né l'invocato, preteso, accordo con il Presidente della Camera per non trasmettere al Parlamento l'intesa stessa preventivamente alla sua firma;

visto l'articolo 95 della Costituzione, secondo cui « i ministri sono responsabili individualmente degli atti del loro dicastero »;

considerato che, a termini del punto 5, lettera b), del protocollo addizionale approvato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, la competenza in materia è delle « autorità scolastiche » e dunque rientra nella responsabilità individuale del ministro della pubblica istruzione per gli atti del suo dicastero;

preso atto inoltre che il ministro della pubblica istruzione ha emanato in data 20 dicembre 1985 la circolare n. 368 con la quale si disciplina l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, circolare che aggiunge arbitrarie interpretazioni discriminatorie alle norme già discriminatorie ed improntate ad un orientamento clericale in violazione dei valori della libertà di coscienza, norme contenute nel nuovo Concordato, nel protocollo addizionale e nell'intesa sottoscritta il 14 dicembre 1985;

afferma solennemente l'inalienabile diritto dello Stato di regolare anche l'insegnamento della religione e le sue modalità di attuazione secondo i principi sanciti dalla Costituzione negli articoli 3, 7, 8, 19 e 21;

impegna il Governo

a revocare la circolare n. 368 emanata dal ministro della pubblica istruzione in data 20 dicembre 1985 con la quale si disciplina l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado;

ad emanare nuove norme attuative dell'intesa sull'insegnamento della religione che prevedano:

a) la possibilità inequivocabile per tutti gli studenti di tutte le classi di esercitare l'opzione se avvalersi o meno dell'insegnamento religioso all'inizio di ciascun anno scolastico attraverso una procedura al massimo semplificata;

b) la possibilità diretta di opzione da parte dello studente di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione a partire dal primo anno della scuola media superiore;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1986

c) la collocazione dell'insegnamento religioso in tutti gli ordini e gradi delle scuole, comprese quelle materne ed elementari, all'inizio e alla fine dell'orario scolastico;

d) il carattere puramente formativo e di studio, con relative valutazioni, delle attività previste in alternativa all'insegnamento religioso, orientando la scelta di dette attività in direzione dell'insegnamento di una lingua estera, che tuttavia deve rimanere nelle facoltà e responsabilità dei singoli istituti;

e) la esclusione della « religione » dalla pagella scolastica al fine di non determinare discriminazioni;

f) uno stato giuridico dei docenti di religione non sottoposto a discriminazioni o privilegi per determinate categorie di cittadini aspiranti all'insegnamento;

deplora di conseguenza il comportamento del ministro della pubblica istruzione e impegna il Governo a trarne le necessarie conseguenze.

(1-00163) « TEODORI, AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, RUTELLI, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI ».

La Camera,

consapevole della importanza della edificazione di una scuola laica e pluralista nella quale abbiano libertà di espressione e pari dignità tutte le opinioni e tutte le concezioni religiose e non religiose della vita;

consapevole dell'importanza che la questione religiosa, di cui quella cattolica è parte fondamentale, riveste nella società civile;

riaffermando la validità del regime di rapporti tra Stato e Chiese delineato dagli articoli 7 e 8 della Costituzione, e l'importanza delle conquiste qualificanti del nuovo Concordato;

considerando in particolare come irrinunciabile il principio della piena facol-

tività dell'insegnamento religioso e il diritto di altre confessioni di essere presenti nella scuola nei modi e nelle forme che esse richiederanno e che dovranno essere vagliate in sede parlamentare;

considerando che a questi diritti e principi deve attenersi rigorosamente tutta la legislazione scolastica;

considerando che, ai fine di garantire la rispondenza della nuova legislazione pattizia ai principi ispiratori della politica ecclesiastica della Repubblica, il Governo si era formalmente impegnato a sottoporre preventivamente al Parlamento le ipotesi della autorità scolastica italiana in vista e in preparazione della trattativa con i rappresentanti della Conferenza episcopale italiana e i testi delle intese di attuazione del Concordato e di accordi con altri culti;

considerato che l'informazione tardiva, succinta e reticente, fornita dal ministro della pubblica istruzione l'11 dicembre 1985 alla VII Commissione del Senato e all'VIII Commissione della Camera non può considerarsi un effettivo adempimento dell'impegno assunto dal Governo il 20 marzo 1985 con l'approvazione alla Camera dell'ordine del giorno n. 9/2021/2;

considerato che la mancanza di una tempestiva e corretta discussione sul testo predisposto ha avuto come conseguenza il permanere nell'intesa di elementi di ambiguità o non condivisibili quali, ad esempio, la definizione del monte ore da assegnarsi all'insegnamento della religione, non prevista nell'ambito del protocollo aggiuntivo tra le materie oggetto dell'intesa;

considerato che il comportamento del ministro della pubblica istruzione e il carattere delle affrettate, confuse e prevaricanti circolari ministeriali emanate in attuazione dell'intesa compromettono in fase di applicazione l'equilibrata soluzione che in sede di accordi di revisione del Concordato era stata raggiunta in materia di insegnamento della religione, generando allarme ed inquietudine nelle scuole e

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1986

negli ambienti culturali e religiosi che pur avevano accolto con soddisfazione e fiducia le nuove norme concordatarie;

ritiene

che l'operato del ministro della pubblica istruzione vada riprovato in quanto non corrispondente alle esigenze di un pieno rispetto dei diritti del Parlamento e di una interpretazione serena, obiettiva ed equilibrata dei delicati principi ai quali debbono conformarsi la legislazione scolastica dello Stato e la gestione della scuola pubblica;

impegna nuovamente il Governo

a sottoporre preventivamente, con tempestività e senza reticenze, al Parlamento ogni altra proposta e ipotesi di intesa concernente nuove materie o l'attuazione di principi sanciti dall'accordo concordatario;

impegna il Governo:

a) per quanto concerne l'iscrizione al prossimo anno scolastico, prevista dalla circolare ministeriale n. 367, a mantenere la data del 25 gennaio solo ai fini delle preiscrizioni - che nel quadro di prima applicazione della normativa concordataria vanno pertanto ripristinate - perché sia consentita un'ampia e non parziale informazione delle scuole, delle famiglie, degli studenti, nelle scuole e in tutte le sedi dovute;

b) a prorogare, per le prime classi della scuola materna, elementare e media, al 31 maggio la data per l'espletamento da parte di studenti e famiglie del diritto di scelta in materia di insegnamento religioso concordatario;

c) a sospendere la circolare ministeriale n. 368, che del resto appare illegittima perché in contrasto con quanto disposto dal primo comma dell'articolo 108 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che preclude qualsiasi possibilità di articolare con circolare la modulazione oraria dell'insegnamento religioso in periodi uguali o inferiori alla mezza ora;

d) a definire al quattordicesimo anno l'età nella quale i giovani possano personalmente scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento religioso;

e) a garantire la qualificazione delle attività culturali al di fuori del curriculum degli studi che coloro i quali non scelgono l'insegnamento religioso potranno liberamente effettuare nella scuola, nonché a definire le modalità di organizzazione di tali attività, le competenze degli organi collegiali e le relative risorse finanziarie;

f) a superare la normativa, risalente alla legislazione del 1923 e del 1928 e successive modificazioni, che prevede per le scuole materne ed elementari il condizionamento in senso confessionale dei programmi e il « conseguente insegnamento diffuso » della religione cattolica, con particolare riferimento alla necessità di una immediata revisione di quelle parti dei programmi Ermini del 1955 e degli orientamenti per la scuola materna del 1969, che definendo la religione come « fondamento » e « coronamento » di tutto l'insegnamento, risultano in contrasto con il nuovo regime concordatario e a revocare esplicitamente la circolare ministeriale n. 311 del 9 febbraio 1945 che prevede per le terze, quarte, quinte elementari le venti mezz'ore integrative di catechismo;

g) a correggere le disposizioni delle circolari ministeriali soprattutto in ordine alla collocazione oraria dell'insegnamento della religione nella scuola materna ed elementare, giacché l'organizzazione didattica, l'effettivo e non discriminante esercizio della libertà di scelta, la doverosa considerazione dei problemi connessi all'età dei bambini e l'esigenza di un rapporto sempre sereno e di uguaglianza tra i bambini stessi, rendono necessaria la collocazione di tale insegnamento all'inizio o alla fine dell'orario scolastico;

h) a prevedere una normativa che elimini la concorrenza alla valutazione complessiva del rendimento dell'alunno del giudizio specifico sugli insegnamenti delle vari confessioni religiose, anche preveden-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1986

do una registrazione autonoma di questo giudizio;

i) a garantire, con adeguate, modalità, il rispetto delle norme concordatarie e dell'intesa relative all'espressione da parte dei docenti della scuola elementare e materna della volontà di impartire l'insegnamento religioso;

l) a garantire che il divieto, già espresso dall'intesa e dalla circolare ministeriale n. 368, di procedere alla formazione di

classi omogenee trovi esplicita attuazione nella organizzazione di attività per gruppi e non per classi, anche al fine di contenere le spese derivanti dalla attuazione delle norme.

(1-00164) « SPAGNOLI, MINUCCI, FERRI, TORTORELLA, BADESI POLVERINI, BIANCHI BERETTA, BOSI MARAMOTTI, CAFIERO, CIAFARDINI, CONTE ANTONIO, CUFFARO, D'AMBROSIO, FAGNI, MINOZZI ».